



**PARTE SPECIALE E**

**I REATI AMBIENTALI**

**EX ART. 25 UNDECIES D.LGS. 231/01**

<b>Revisione</b>	<b>Data</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Approvato da</b>
0	12/10/2017	Adozione	CdA
1	28/09/2018	Aggiornamento	CdA
2	20/07/2020	Aggiornamento	CdA

## 1. FINALITA'

La Parte Speciale ha la finalità di definire, in generale, linee, regole e principi di comportamento che tutti i Destinatari del Modello dovranno seguire e integra il sistema dei controlli delineato dalla Parte Generale.

In tale ambito, sono definite le specifiche attività “sensibili” svolte in Ergosud e le condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività che la Società deve assicurare al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto.

Al fine di rispondere alle suddette finalità, la presente Parte Speciale risulta così articolata:

- breve descrizione dei reati presupposto della responsabilità amministrativa ex d. lgs.231/01 alla cui prevenzione è diretta tale Parte Speciale;
- individuazione delle aree e/o i processi definiti “attività sensibili” ovvero a rischio di reato;
- definizione del sistema dei controlli, perfezionato dalla Società.

Il sistema dei controlli, con riferimento alle Attività Sensibili individuate, prevede:

- i principi comportamentali generali che devono indirizzare i comportamenti dei Destinatari nelle varie aree operative, con lo scopo di prevenire comportamenti scorretti o non in linea con le direttive della Società;
- standard di controllo “generali”, applicabili a tutte le Attività Sensibili;
- standard di controllo “specifici”, applicati alle singole Attività Sensibili.

Gli standard di controllo, generali e specifici, sono intesi quali principi fondamentali di riferimento ai quali si ispira il sistema procedurale e organizzativo adottato dalla Società, quale parte integrante del modello di *governance* (paragrafo 2.2 della Parte Generale), e dei protocolli del Modello aventi caratteristiche comuni in relazione a tutte le fattispecie di reato previste dal Decreto (paragrafo 3.2 della Parte Generale).

L’insieme degli strumenti di controllo sopra descritti consente di individuare, rispetto a ciascuna attività sensibile, come si siano formate e attuate le decisioni dell'ente (cfr. art. 6, comma 2 lett. b, d.lgs. n. 231/2001).

## 2. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D.LGS. N. 231/2001

Di seguito si riporta una breve descrizione dei reati ambientali contemplati dall'art. 25 undecies del D.lgs. 231/01 che, per comodità espositiva, vengono suddivisi in diversi ambiti.

### A) NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

#### **Art. 137 D.Lgs. 152/2006: sanzioni penali.**

Ai fini del D.Lgs. 231/01 tale fattispecie trova applicazione limitatamente ai commi 2, 3, 5, 11 e 13.

#### Definizione:

Le condotte rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 sono quelle previste dai commi 2, 3, 5 primo e secondo periodo, 11 e 13:

“Quando le condotte di cui al comma I (effettuazione da parte di chiunque di nuovi scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione oppure continuazione ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata [..]) riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06 (ossia a titolo esemplificativo: cadmio, mercurio, esaclorobenzene, cloroformio, piombo, rame, zinco, pesticidi ecc.), la pena la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro. (comma 2).

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, (scarichi in reti fognarie) e 108, comma 4 (scarichi di sostanze pericolose), è punito con l'arresto fino a due anni (comma 3).

omissis

Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 (esempio: rame, piombo, nichel, zinco, pesticidi ecc.), nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 del predetto Allegato 5, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1 è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 3.000 ad euro 30.000(5 comma, primo periodo).

Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A ( esempio cadmio, mercurio, esaclorobenzene, cloroformio ecc.)del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da euro 6.000 ad euro 120.000 (5 comma, secondo periodo).

omissis

chiunque non osservi di divieti di scarico previsti dagli artt. 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee), è punito con l'arresto sino a tre anni (11 comma).

omissis

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili contenente sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purchè in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'Autorità competente (13 comma)".

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Per la violazione dei commi 3, 5 primo periodo e 13: da 150 a 250 quote.

Per la violazione dei commi 2, 5 secondo periodo e 11: da 200 a 300 quote.

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Per la violazione dei commi 2, 5 secondo periodo e 11:

- Interdizione dall'esercizio dell'attività
- Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito
- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione
- Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi

Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non superiore a sei mesi.

## **B) NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI**

### **Art. 256 D. Lgs. 152/2006: attività di gestione dei rifiuti non autorizzata.**

Definizione:

Le condotte previste da tale articolo e rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/01 sono le seguenti:

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: (comma così modificato dall'art. 11, comma 3, d.lgs. n. 46 del 2014)

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

(comma così modificato dall'art. 11, comma 3, d.lgs. n. 46 del 2014)

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Per la violazione dei commi 1, lett a) e 6, primo periodo: fino a 250 quote.

Per la violazione dei commi 1, lett b), 3, primo periodo, e 5: da 150 a 250 quote.

Per la violazione del comma 3, secondo periodo: da 200 a 300 quote.

Per la violazione del comma 4, che rinvia alle condotte di cui ai commi 1 e 3, le pene sono ridotte alla metà.

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Per la violazione del comma 3, secondo periodo:

- Interdizione dall'esercizio dell'attività
- Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito
- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione
- Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi

Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non superiore a sei mesi.

**Art. 257 D. Lgs. 152/2006: bonifica dei siti.**

Le condotte rilevanti ai fini dell'applicazione della responsabilità ai sensi del D. Lgs. 231/01 sono quelle previste dai commi 1 e 2.

Definizione:

Le condotte rilevanti ai fini dell'applicazione della responsabilità ai sensi del D. Lgs. 231/01 sono quelle previste dai commi 1 e 2.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 26.000 euro. (comma così modificato dall'art. 1, comma 2, legge n. 68 del 2015)

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Per la violazione del comma 1: fino a 250 quote.

Per la violazione del comma 2: da 150 a 250 quote.
<u>Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</u> Nessuna

**Art. 258 D. Lgs. 152/2006: violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.**

Tale fattispecie di reato è divenuta rilevante ai fini del D. Lgs. 231/01 limitatamente al comma 4, secondo periodo.

<u>Definizione:</u> Tale fattispecie di reato è divenuta rilevante ai fini del D. Lgs. 231/01 limitatamente al comma 4, secondo periodo, che si integra qualora colui che predispone un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a colui che fa uso di un certificato falso durante il trasporto. La differenza rispetto al successivo art. 260 bis consiste nel fatto che l'art. 258 fa riferimento ai soggetti che non hanno aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
<u>Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</u> da 150 a 250 quote.
<u>Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</u> Nessuna

**Art. 259 D. Lgs. 152/2006: traffico illecito di rifiuti.**

La condotta rilevante ai fini dell'applicazione del D. Lgs. 231/01 è quella prevista al comma 1.

<u>Definizione:</u> chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993. n. 259 (e successive modifiche e integrazioni, tra cui il Regolamento della Commissione CE 2557 del 2001 il Regolamento CE 1013/2006), o effettua una spedizione di rifiuti elencati dell'Allegato II del citato Regolamento (a titolo esemplificativo: rifiuti di oro o altri metalli preziosi come argento, rifiuti e rottami ferrosi, di alluminio, di rame, altri rifiuti derivanti dalla fonderia, di plastiche solide ecc.) in violazione dell'art. 1, comma 3, lett. a), b), c) e d) è punito con la pena dell'ammenda da euro 1.550 ad euro 26.000 e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi (I comma).
<u>Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</u> da 150 a 250 quote.
<u>Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</u> Nessuna

**Art. 452 quaterdecies c.p.: attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.**

Tale fattispecie di reato è divenuta rilevante ai fini del D. Lgs. 231/01 limitatamente ai commi 1 e 2.

<u>Definizione:</u> chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta,
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

importa o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti, è punito con la reclusione da uno a sei anni (I comma).

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni (II comma).

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Per la violazione del comma 1: da 300 a 500 quote.

Per la violazione del comma 2: da 400 a 800 quote.

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

- Interdizione dall'esercizio dell'attività
- Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito
- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione
- Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi

Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non superiore a sei mesi.

Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzate allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'art. 260 ex D.Lgs. 152/06 (da leggersi come art. 452 quaterdecies c.p.) si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

#### **Art. 260 bis D. lgs. 152/2006: sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.**

Le condotte rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01 sono quelle previste dai commi 6, 7 secondo e terzo periodo, 8 primo e secondo periodo.

Definizione:

si applica la pena di cui all'art. 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (VI comma). Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto con la copia cartacea della scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti, [...] si applica la pena di cui all'art. 483 c.p. in caso di trasporti di rifiuti pericolosi. (comma 7, secondo periodo).

Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (comma 7, terzo periodo).

Il trasportatore che accompagna il trasporto dei rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 c.p. (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative) e 482 c.p. (falsità materiale commessa dal privato (comma 8, primo periodo). La pena è aumentata fino ad un terzo in caso di rifiuti pericolosi (8 comma, secondo periodo).

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Per la violazione dei commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo: da 150 a 250 quote.

Per la violazione del comma 8, secondo periodo: da 200 a 300 quote.

<u>Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</u> Nessuna
------------------------------------------------------------------------------

## **C) NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA**

### **Art. 279 D. Lgs. 152/2006: sanzioni.**

Tale fattispecie è rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/01 limitatamente al comma 5.

<u>Definizione:</u>
---------------------

Nei casi previsti dal comma 2 (ossia l'esercizio di uno stabilimento viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del D. Lgs. 152/2006, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'art. 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente) si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (V comma).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<u>Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</u>
-----------------------------------------------------------------

Fino a 250 quote.
-------------------

<u>Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</u>
-------------------------------------------------------------------

Nessuna
---------

## **D) MISURE A TUTELA DELL'OZONO STRATOSFERICO E DELL'AMBIENTE**

### **Art. 3 Legge 549/1993: cessazione e riduzione dell'impiego di sostanza lesive.**

La condotta rilevante ai fini del D. Lgs. 231/01 è quella prevista dal comma 6.

<u>Definizione:</u>
---------------------

chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo (ossia inerenti la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive, indicate nelle Tabelle A-B (ossia a titolo esemplificativo: idrocarburi contenenti fluoro o cloro, bromuro di metile, tetra cloro di carbonio ecc.), è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito (VI comma).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<u>Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</u>
-----------------------------------------------------------------

da 150 a 250 quote.
---------------------

<u>Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</u>
-------------------------------------------------------------------

Nessuna
---------

## E) NORME PREVISTE DAL CODICE PENALE – DEI DELITTI CONTRO L’AMBIENTE

### Art. 452 bis c.p.: inquinamento ambientale

<p><u>Definizione:</u> È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;</li><li>2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.</li></ol> <p>Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.</p>
<p><u>Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</u> da 250 a 600 quote.</p>
<p><u>Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</u> previste dall'art. 9 del D.Lgs. 231/01, per una durata non superiore ad un anno</p>

### Art. 452 quater c.p.: disastro ambientale

<p><u>Definizione:</u> Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;</li><li>2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;</li><li>3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.</li></ol> <p>Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.</p>
<p><u>Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</u> da 400 a 800 quote.</p>
<p><u>Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</u> previste dall'art. 9 del D.Lgs. 231/01 da tre mesi a due anni</p>

### Art. 452 quinquies c.p.: delitti colposi contro l’ambiente

<p><u>Definizione:</u> Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.</p>
<p><u>Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</u> da 200 a 500 quote.</p>
<p><u>Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</u></p>

Nessuna

#### **Art. 452 sexies c.p.: traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività**

Definizione:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

da 250 a 600 quote.

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Nessuna

#### **Art. 452 octies c.p.: circostanze aggravanti**

Definizione:

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

da 300 a 1.000 quote.

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Nessuna

#### **Art. 727 bis c.p.: uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.**

Definizione:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene

esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.
<u>Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</u> fino a 250 quote.
<u>Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</u> Nessuna

**Art. 733 bis c.p.: distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.**

<u>Definizione:</u> Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.
<u>Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</u> da 150 a 250 quote.
<u>Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</u> Nessuna

**F) NORME SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE DELLE SPECIE ANIMALI E VEGETALI IN VIA DI ESTINZIONE**

**Art. 1 Legge 150/1992**

Vengono punite le condotte previste dai commi 1 e 2.

<u>Definizione:</u> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 7.746,85 ad euro 77.468,53 chiunque [...] per gli esemplari appartenenti alle specie elencati nell'Allegato A del Regolamento CE 338/97 e successive modificazioni: importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2°, del regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e successive attuazioni e modificazioni omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari specificati in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al regolamento n. 338/97 [...]; utilizza i predetti esemplari in modo difforme alle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificazione successivamente ;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, di esemplari senza licenza o il certificato prescritti [..];          commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del regolamento [..];          la detenzione, l'utilizzo per scopi di lucro, l'acquisto, la vendita, l'esposizione o la detenzione per la vendita o per fini commerciali, l'offerta di vendita o comunque la cessione di esemplari senza la prescritta documentazione.          In caso di recidiva si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da euro 10.329,14 ad euro 103.291,38. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi(commma 2).</p>
<p><u>Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</u>          Per la violazione del comma 1: fino a 250 quote.          Per la violazione del comma 2: da 150 a 250 quote.</p>
<p><u>Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</u>          Nessuna</p>

### **Art. 2 Legge 150/1992**

<p><u>Definizione:</u>          Le condotte previste in tale articolo sono le medesime descritte di cui all'art. 1, commi 1 e 2, Legge 150/1992, ma hanno ad oggetto gli esemplari appartenenti alle specie elencate degli Allegati B e C del regolamento in oggetto.</p>
<p><u>Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</u>          fino a 250 quote.</p>
<p><u>Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</u>          Nessuna</p>

### **Art. 3 bis Legge 150/1992**

<p><u>Definizione:</u>          Alle fattispecie previste dall'art. 16, par. 1, lett a), c), d), e) ed l) del Reg. CE n. 338/97 e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisire una licenza o un certificato, di uso di certificati o licenza falsi o alterati, si applicano le pene di cui al libro II, titolo VIII, capo III del codice penale.</p>
<p><u>Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</u>          In caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione: fino a 250 quote;          In caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione: da 150 a 250 quote;          In caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione: da 200 a 300 quote;          In caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione: da 300 a 500 quote.</p>
<p><u>Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</u>          Nessuna</p>

## **Art. 6 Legge 150/1992**

E' rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/01 la condotta prevista dal comma 4.

<u>Definizione:</u> Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 (detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica) è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 7.746,85 ad euro 103.291,38.
<u>Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</u> fino a 250 quote.
<u>Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</u> Nessuna

## **G) MISURE RELATIVE ALL'INQUINAMENTO DELLE NAVI**

### **Art. 8 D.Lgs. 202/2007: inquinamento doloso**

<u>Definizione:</u> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, violano dolosamente le disposizioni di cui all'art. 4 (ossia il divieto di versare in mare le sostanze inquinanti o causare lo sversamento di dette sostanze) sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000 (comma 1). Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o comunque di particolare gravità alle acque, a specie animali o vegetali o parte di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000 (comma 2).
<u>Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</u> Per la violazione del comma 1 : da 150 a 250 quote. Per la violazione del comma 2: da 200 a 300 quote.
<u>Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</u> - Interdizione dall'esercizio dell'attività - Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione - Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi - Divieto di pubblicizzare beni o servizi Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non superiore a sei mesi. E' infine prevista l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività qualora l'ente o una sua unità organizzativa vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 8 del D.Lgs. 202/07.

### **Art. 9 D.lgs. 202/2007: inquinamento colposo**

<u>Definizione:</u> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni di cui all'art. 4 (ossia il divieto di versare in mare le sostanze inquinanti o causare lo sversamento di dette sostanze) sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(comma 1). Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o comunque di particolare gravità alle acque, a specie animali o vegetali o parte di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000 (comma 2).
<u>Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</u> Per la violazione del comma 1: fino a 250 quote. Per la violazione del comma 2: da 150 a 250 quote.
<u>Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</u> Per la violazione del comma 2: - Interdizione dall'esercizio dell'attività - Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione - Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi - Divieto di pubblicizzare beni o servizi Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non superiore a sei mesi

### 3. LA CENTRALE DI SCANDALE

La centrale Termoelettrica di Scandale è situata nel territorio del comune di Scandale (KR) in località S. Domenica ed è in esercizio commerciale dal giugno del 2010.

L'impianto di produzione è costituito da due moduli di generazione CGGT (Cycle Combined Gas Turbine) ognuno dalla potenza nominale netta di circa 400 MW per complessivo 800 MW. La Centrale è alimentata dalla rete nazionale SNAM, attraverso un proprio metanodotto interrato di circa 6 km, ed è connessa all'adiacente stazione alta tensione Terna con un elettrodotto interrato di circa 110 m.

La Centrale, dopo pochi mesi dalla messa in esercizio ha ottenuto da parte del Ministero dell'Ambiente l'Autorizzazione Integrata Ambientale (con DEC-2011-000031 del 31/01/2011).

Le sostanze e materiali usati in Centrale, al di là del gas utilizzato quale combustibile, sono: reagenti per il trattamento acque (idrossido di sodio, Acido Cloridrico, Ipoclorito di Sodio), Gas Tecnici ( Azoto, Argon, Anidride Carbonica, Propano), Oli e Lubrificanti.

La Centrale è dotata di un sistema di trattamento delle acque reflue di tipo a "zero discharge" per cui, in condizioni di normale esercizio, non viene previsto nessuno scarico verso i corpi ricettori esterni tranne per l'acqua piovana superiore ai primi 5 mm di pioggia, non inquinati da olio, che eccede la vasca di prima pioggia. Eventuali scarichi verso i corpi ricettori esterni possono verificarsi solo in caso di fermata prolungata della Centrale e di svuotamento dei circuiti o riduzione dei volumi accumulati nel rispetto di quanto prescritto nel par. 8.4 del Piano di Monitoraggio e Controllo.

I rifiuti prodotti dalla attività della Centrale vengono gestiti in regime di deposito temporaneo secondo il criterio temporale, tale per cui i rifiuti vengono avviati alle operazioni di recupero o smaltimento con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito.

### 4.LA POLITICA PER L'AMBIENTE, LA SALUTE E LA SICUREZZA

Il rispetto per l'ambiente e la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e dei cittadini, costituiscono per Ergosud S.p.A. elementi di priorità nella gestione e nella conduzione delle Centrali.

In tal senso, la Società richiede l'impegno costante di tutti i dipendenti, i fornitori e appaltatori, al fine di garantire il continuo miglioramento delle performance EHS (Ambiente, Salute e Sicurezza) necessario a ridurre l'impatto sull'ambiente e di ottimizzare il consumo delle risorse naturali e prevenendo incidenti e malattie professionali.

In tal senso, la Direzione e tutto il Personale della Società si impegnano quotidianamente, per quanto di propria competenza, a:

- ✓ svolgere le proprie attività in conformità a leggi, regolamenti locali e nazionali direttive comunitarie e standard aziendali in materia di Ambiente Sicurezza e Salute sul lavoro;
- ✓ responsabilizzare, coinvolgere e motivare tutti i collaboratori con una continua attività di formazione, addestramento e consultazione al fine di consolidare un sistema di gestione che consenta di controllare, mitigare e, ove possibile, eliminare gli impatti ambientali e i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- ✓ minimizzare, in linea con la tecnologia impiantistica della Centrale denominata "0 discharge", gli scarichi idrici e riutilizzare nel ciclo i reflui di processo riducendo al minimo l'apporto di acqua dall'esterno;
- ✓ ottimizzare il consumo di risorse naturali adottando le migliori tecnologie disponibili, ridurre al minimo tecnologicamente possibile la produzione di rifiuti e favorire, ove possibile, il riciclaggio degli stessi;
- ✓ coinvolgere, consultare e cooperare con gli Enti, con le Autorità pubbliche locali e con le associazioni cittadine al fine di creare e mantenere vivo un dialogo aperto e costruttivo sulle problematiche EHS e condividere con loro il nostro percorso di continuo miglioramento;
- ✓ avvalersi di fornitori e appaltatori che condividano e rispettino i nostri stessi principi ed instaurare con loro una continua cooperazione e confronto per crescere e percorrere insieme la strada del continuo miglioramento delle performance EHS;
- ✓ partecipare ad iniziative esterne sul tema della salvaguardia ambientale e riduzione degli infortuni e delle malattie professionali che possono contribuire ad ampliare le nostre conoscenze e a migliorare i nostri risultati;
- ✓ assicurare il continuo monitoraggio e valutazione delle proprie prestazioni EHS con l'intento di individuare eventuali punti di miglioramento;
- ✓ garantire una trasparente condivisione dei risultati EHS con gli Enti, le Autorità pubbliche locali e con le associazioni cittadine fornendo loro tutte le informazioni

necessarie per comprendere gli effetti sull'ambiente, sulla sicurezza e salute della attività svolta dalla Società.

## **5. L'ORGANIZZAZIONE DELLA CENTRALE IN MATERIA AMBIENTALE**

La Società ha definito, nell'ambito della propria organizzazione, le responsabilità, i poteri e le interrelazioni del personale chiave che gestisce, esegue e sorveglia le attività tali da avere influenza su aspetti ambientali e di sicurezza dei lavoratori.

Nell'organizzazione di Centrale, il Capo Centrale (o Direttore di Centrale) costituisce il diretto responsabile della gestione dell'impianto.

Al Capo Centrale rispondono direttamente il Capo Sezione Esercizio, il Capo Sezione Manutenzione, il Manager Sicurezza e Ambiente (HSE Manager, che ricopre anche il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), e le linee di staff (HR & Management Office e Accounting).

Per quanto riguarda la gestione ambientale e della sicurezza, le responsabilità delle diverse figure coinvolte possono essere riassunte come di seguito indicato, fermo restando che specifici obblighi e responsabilità sono comunque dettagliatamente stabiliti all'interno delle procedure, istruzioni, disposizioni di servizio ecc., che, come anticipato, regolano le attività stesse:

### **➤ Direzione (Capo Centrale)**

Nell'ambito del "Sistema Integrato per la Gestione Ambientale della Salute e della Sicurezza", la Direzione è costituita dal Capo Centrale. In caso di temporanea sua assenza o impedimento, lo stesso è sostituito per gli aspetti gestionali previsti dal SGIAS, dai singoli capi Sezione o dal Manager Ambientale secondo sua specifica indicazione.

Il Capo Centrale è inoltre responsabile di:

- ✓ garantire la conformità a leggi, regolamenti, politiche e standard di società promuovendo la ricerca continua della "best practice";
- ✓ definire, in collaborazione con l'Amministratore Delegato, la politica integrata per l'ambiente e per la sicurezza, garantendone la sua diffusione con coerenza e leadership;
- ✓ definire programmi di miglioramento per ambiente e sicurezza, promuovendo proattività e cultura della sicurezza e verificarne l'avanzamento;
- ✓ approvare il piano di formazione del personale verificandone l'effettuazione;
- ✓ approvare i programmi di audit e verificare gli esiti degli stessi, approvando le azioni correttive necessarie alla soluzione delle eventuali non conformità riscontrate;
- ✓ approvare l'emissione di procedure per garantire la conduzione ottimale dell'impianto ai fini della sicurezza;
- ✓ approvare modifiche rilevanti per il miglioramento della sicurezza degli impianti;
- ✓ rendere disponibili le risorse necessarie all'attuazione del programma della sicurezza;
- ✓ condurre e approvare il riesame periodico del Sistema di Gestione.

Il Capo Centrale è stato dotato di una specifica procura da parte dell'Amministratore Delegato

che gli attribuisce compiti e poteri in materia di tutela dell'ambiente. Per il dettaglio degli obblighi e dei poteri si rinvia alla citata procura che si intende qui integralmente richiamata.

### ➤ **Manager Sicurezza e Ambiente**

Afferisce al Capo Centrale e costituisce un punto di riferimento per la promozione del miglioramento continuo per le prestazioni di Sicurezza, Salute e Ambiente della Centrale. L'HSE Manager, inoltre, ricopre il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, assolvendo i compiti indicati nell'art. 33 del Decreto 81/2008. Oltre a quanto espressamente previsto dalla normativa vigente, l'HSE Manager ha la responsabilità di:

- ✓ effettuare e mantenere aggiornata la valutazione dei rischi della Centrale in supporto al Capo Centrale
- ✓ garantire la preparazione di quanto necessario all'ottenimento e mantenimento delle autorizzazioni di ambiente e sicurezza necessarie al sito (es. Autorizzazione Integrata Ambientale, Certificato Prevenzione Incendi, ecc.); e archiviare opportunamente la documentazione correlata;
- ✓ mantenere i rapporti con le autorità di controllo e con gli Enti pubblici competenti per tutti gli aspetti di ambiente e sicurezza (ASL, ARPA, ISPRA; VVF, ecc.) con riferimento a problematiche ambientali, di sicurezza ed igiene del lavoro;
- ✓ mantenere il controllo dell'aggiornamento della legislazione in materia di sicurezza e ambiente e verificare l'applicazione e la conformità dei requisiti in centrale anche attraverso l'aggiornamento del registro delle norme e dei requisiti;
- ✓ effettuare le trasmissioni periodiche di dati e reportistica alle autorità di controllo secondo le scadenze di legge (EPRTR, AIA, ecc.);
- ✓ recepire strategie ed indirizzi pertinenti le aree Ambiente e Sicurezza ed Igiene sul lavoro;
- ✓ definire, realizzare e mantenere aggiornato il sistema di gestione relativo alla sicurezza e all'ambiente in conformità agli standard OHSAS 18001 e UNI EN ISO 14001;
- ✓ predisporre i piani di formazione del personale per le tematiche di sicurezza e ambiente;
- ✓ preparare il Piano di Miglioramento per Ambiente e Sicurezza e i relativi obiettivi, gestire e monitorare periodicamente l'avanzamento e l'andamento di azioni correttive, preventive e di miglioramento in materia di Sicurezza e Ambiente;
- ✓ organizzare le attività di auditing interno sul Sistema di Gestione Ambiente e Sicurezza al fine di garantirne la corretta applicazione;

- ✓ fornire al Capo Centrale report periodici sull'andamento delle prestazioni del sistema di gestione sicurezza e ambiente (es. non conformità, near miss, esiti degli audit, monitoraggio di obiettivi, andamento indicatori, ecc.);
- ✓ partecipare al Riesame annuale della Direzione e riunione Periodica con il Capo Centrale fornendo le informazioni e i dati necessari;
- ✓ gestire i rapporti con il Medico Competente e impostare le attività necessarie all'effettuazione della sorveglianza sanitaria;
- ✓ gestire le pratiche di near miss, infortunio e eventi ambientali con enti esterni (INAIL, ARPA, ISPRA, ecc.).

### ➤ **Capo Sezione Esercizio**

Figura organizzativa che risponde direttamente al Capo Centrale, il Capo Sezione Esercizio (d'ora in poi anche solo CSE), si avvale della collaborazione del Referente Chimico (che verifica e assicura il rispetto delle prescrizioni ambientali e di sicurezza nella gestione delle sostanze chimiche e supporta l'HSE manager nella gestione dell'archivio ambientale), del dispacciamento (che supporta l'HSE manager nella gestione dell'archivio ambientale) e del personale di esercizio, che opera in turni continui e avvicendati, assicurando la conduzione degli impianti, in relazione a prescrizioni ambientali e di sicurezza ed, eseguendo controlli periodici sui macchinari e sui dispositivi di emergenza ed antincendio.

Nell'ambito organizzativo di Centrale, il ruolo di CSE è ricoperto dal Vice Capo Centrale che ha la responsabilità, tra l'altro, di:

- ✓ predisporre e verificare il rispetto di procedure operative di conduzione degli impianti, in relazione a prescrizioni ambientali e di sicurezza;
- ✓ predisporre l'esecuzione di controlli periodici sull'efficienza e sullo stato di sicurezza del macchinario;
- ✓ raccogliere e gestire eventuali segnalazioni rilevate dal personale in turno predisponendo le eventuali azioni correttive;
- ✓ segnalare tempestivamente al Capo Centrale, eventuali limitazioni di conduzione dell'impianto, derivanti dalla necessità di rispettare prescrizioni ambientali o di sicurezza;
- ✓ operare e collaborare, promuovendo analisi e azioni al fine di ottimizzare la disponibilità degli impianti e l'economicità di gestione;
- ✓ trasferire al personale preposto, le conoscenze aggiornate in materia di ambiente, salute e sicurezza, anche mediante idonee azioni formative e informative;
- ✓ analizzare e proporre eventuali modifiche impiantistiche e/o procedurali riguardanti

il rispetto delle prescrizioni ambientali, il miglioramento degli aspetti ambientali significativi, il miglioramento della sicurezza sul luogo di lavoro;

- ✓ Avvalendosi anche del dispacciamento, elaborare e controllare i dati di esercizio (indisponibilità, consumo specifico, emissioni, consumi materie prime, ecc.); tale azione include l'elaborazione di dati statistici su produzioni, guasti, anomalie, gestione economica dei TG,
- ✓ coordinare il personale del Laboratorio Controlli Chimici e Ambientali per garantire assistenza su problematiche chimiche e ambientali nella conduzione ordinaria e straordinaria degli impianti.

### ➤ **Capo Sezione Manutenzione**

Figura organizzativa che risponde direttamente al Capo Centrale, il Capo Sezione Manutenzione (d'ora in poi anche solo CSM), si avvale della collaborazione del Reparto di Manutenzione meccanica. Elettrica e Strumentale e del Reparto Logistica.

Nell'ambito organizzativo di Centrale, il CSM, ha la responsabilità, tra l'altro, di:

- ✓ predisporre e verificare il rispetto di procedure operative di gestione delle attività di manutenzione e logistica, in relazione a prescrizioni ambientali e di sicurezza;
- ✓ predisporre e verificare idonei programmi di manutenzione di macchine, apparecchiature e strumentazione con l'obiettivo di garantire un elevato standard di efficienza impiantistica e di sicurezza;
- ✓ Eseguire, con l'ausilio dei reparti operativi, le attività di manutenzione, siano esse di modifica che a carattere accidentale o preventivo, specialmente se derivanti da prescrizioni, da obblighi di legge o da problematiche urgenti che possono riflettersi su ambiente o sicurezza;
- ✓ trasferire al personale preposto le conoscenze aggiornate in materia di ambiente, salute e sicurezza anche mediante idonee azioni formative e informative;
- ✓ analizzare e proporre eventuali modifiche impiantistiche e/o procedurali riguardanti il miglioramento di aspetti ambientali e di sicurezza significativi;
- ✓ coordinare, con l'ausilio del magazziniere la logistica e il riordino di merci e ricambi;
- ✓ pianificare, gestire, e coordinare con l'ausilio dei propri assistenti di manutenzione l'esecuzione delle attività svolte da Terzi nell'ambito di specifici contratti di servizio;
- ✓ per garantire un'efficace ed efficiente acquisizione di risorse esterne;
- ✓ collaborare con il Capo Centrale per definire, pianificare e porre in essere il budget di spesa annuale e pluriennale.

Per completezza espositiva si ritiene opportuno, anche al fine di una migliore individuazione dei soggetti coinvolti nelle aree a rischio, evidenziare che i servizi commerciali,

amministrativi, tecnici, gestionali, di marketing, pubblicità e pubbliche relazioni, nonché, l'attività di coordinamento tecnico, legale e amministrativo - finanziario, ivi inclusa l'assunzione di rapporti di servizio e l'attività di consulenza in genere per conto della Società possono essere svolti da EP Produzione Spa in forza di uno specifico contratto in essere tra le parti.

In particolare, per quanto di interesse in relazione all'attività svolta dalla Centrale, si fa riferimento alle seguenti aree:

**a) *l'Area Legal, Permitting and General Services***

che svolge attività di supporto alla Centrale in materia HSE per quanto riguarda:

- ✓ le procedure di rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale;
- ✓ le comunicazioni periodiche (es. previste da Piano di Monitoraggio e Controllo), occasionali (es. superamento limiti) e straordinarie ( es. incidenti ambientali rilevanti) alle autorità di controllo preposte;

**b) *l'Area HSE***

che svolge attività di supporto alla Centrale in materia HSE per quanto riguarda:

- ✓ informazione sulle norme della legislazione comunitaria, nazionale e regionale, con note sui riflessi della normativa sul sito e indicazioni riguardanti gli obblighi ed adempimenti;
- ✓ attività di formazione, informazione e supporto in senso generale in merito alle tematiche ambientali e di salute e sicurezza previste dai programmi specifici;
- ✓ attività di audit;

**c) *l'Area Procurement***

che svolge attività di supporto alla Centrale per quanto riguarda le attività di valutazione dei fornitori e di acquisto; in particolare:

- ✓ qualifica, anche dal punto di vista dei requisiti di sicurezza e ambiente, i fornitori e in particolare le ditte esecutrici di attività in centrale in tutte le fasi di valutazione iniziale, monitoraggio e gestione dei feedback al termine delle attività;
- ✓ riceve le richieste di acquisto e gestisce tutta la contrattazione per l'acquisto di servizi e materiali.

## **5. LE AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO E LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001**

In occasione dello svolgimento dell'attività di *risk mapping*, preparatoria alla redazione del Modello, sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale della Società, delle aree considerate “a rischio reato”, ossia dei settori e / o processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto *astrattamente* sussistente il rischio di perpetrazione di reati ambientali.

Nell'ambito di ciascuna "area a rischio reato", sono state identificate le "attività sensibili", ovvero le attività al cui svolgimento è collegato il rischio di commissione dei reati ambientali.

Di seguito si riporta la sintesi delle aree individuate:

**1) Area a rischio n.1: installazione ed esercizio di impianti industriali<sup>1</sup>**

*ATTIVITÀ SENSIBILI*

- ✓ installazione ed esercizio di impianti industriali senza autorizzazione;
- ✓ svolgimento di attività che producono emissioni di gas, fumi, liquidi, ecc;
- ✓ monitoraggio e comunicazione dei dati ambientali rilevanti.

*REATI ASTRATTAMENTE IPOTIZZABILI*

- ✓ art. 279 T.U. Ambientale (Violazione di norme autorizzative per emissioni. Sanzioni penali);
- ✓ art. 3 L. 549/1993 (Violazioni delle disposizioni in merito alla cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze ozono-lesive)
- ✓ art. 425 bis c.p. (inquinamento ambientale) – art. 452 quater c.p.( disastro ambientale) – art. 452 quinquies c.p. (delitti colposi contro l'ambiente)

**2) Area a rischio n.2: gestione delle acque reflue**

*ATTIVITÀ SENSIBILE*

- ✓ Produzione e scarico di acque reflue industriali.

*REATI ASTRATTAMENTE IPOTIZZABILI*

- ✓ art.137 T.U. Ambientale (scarico di acque reflue senza autorizzazione, in violazione delle prescrizioni, con superamento dei limiti, violazione del divieto di scarico su suolo, sottosuolo e acque sotterranee);
- ✓ art. 257 T.U. Ambientale (Bonifica dei siti)
- ✓ art. 425 bis c.p. (inquinamento ambientale) – art. 452 quater c.p.( disastro ambientale) – art. 452 quinquies c.p. (delitti colposi contro l'ambiente)

**3) Area a rischio n.3: gestione dei rifiuti<sup>2</sup>**

*ATTIVITÀ SENSIBILE*

- ✓ Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione dei rifiuti.

---

<sup>1</sup> Attività svolta in tutto o in parte con il supporto di EP Produzione Spa che supporta la Società nelle attività di richiesta della Autorizzazione Integrata Ambientale e di comunicazione dei dati ambientali rilevanti

<sup>2</sup> Si evidenzia che l'attività di smaltimento dei rifiuti è affidata in appalto a terzi. L'attività di selezione e qualifica dei fornitori è svolta in tutto o in parte con il supporto di EP Produzione Spa che vi provvede sulla base di apposite procedure.

*REATI ASTRATTAMENTE IPOTIZZABILI*

- ✓ art. 256, comma 1, T.U. Ambientale (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata);
- ✓ art. 256, comma 3, T.U. Ambientale (Discarica abusiva);
- ✓ art. 259 T.U. Ambientale (Traffico illecito di rifiuti);
- ✓ art. 260 T.U. Ambientale (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)
- ✓ art. 425 bis c.p. (inquinamento ambientale) – art. 452 quater c.p.( disastro ambientale) – art. 452 quinquies c.p. (delitti colposi contro l’ambiente)

**4) Area a rischio n.4:** gestione delle emergenze

*ATTIVITÀ SENSIBILE*

- ✓ monitoraggio, segnalazione ed intervento

*REATI ASTRATTAMENTE IPOTIZZABILI*

- ✓ art.137 T.U. Ambientale (scarico di acque reflue senza autorizzazione, in violazione delle prescrizioni, con superamento dei limiti, violazione del divieto di scarico su suolo, sottosuolo e acque sotterranee );
- ✓ art. 257 T.U. Ambientale (Bonifica dei siti);
- ✓ art. 279 T.U. Ambientale (Violazione di norme autorizzative per emissioni. Sanzioni penali)
- ✓ art. 425 bis c.p. (inquinamento ambientale) – art. 452 quater c.p.( disastro ambientale) – art. 452 quinquies c.p. (delitti colposi contro l’ambiente)

**5) Area a rischio n.5:** gestione degli approvvigionamenti (combustibili e reagenti chimici)<sup>3</sup>

*ATTIVITÀ SENSIBILE*

- scarico, movimentazione e messa a stoccaggio dei combustibili e dei reagenti chimici.

*REATI ASTRATTAMENTE IPOTIZZABILI*

- ✓ art. 256, comma 1, T.U. Ambientale (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata);
- ✓ art. 256, comma 3, T.U. Ambientale (Discarica abusiva);
- ✓ art. 257 T.U. Ambientale (Bonifica dei siti).

**6) Area a rischio n.6:** gestione delle manutenzioni

*ATTIVITÀ SENSIBILE*

- ✓ individuazione, monitoraggio e manutenzione delle strutture e degli impianti che possano avere un impatto ambientale rilevante.

---

<sup>3</sup> Attività svolta in tutto o in parte con il supporto di EP Produzione Spa che provvede, secondo apposite procedure, alla selezione e qualifica dei fornitori.

#### *REATI ASTRATTAMENTE IPOTIZZABILI*

- ✓ art. 257 T.U. Ambientale (Bonifica dei siti);

#### **7) Area a rischio n.7:** gestione delle strumentazioni di rilevamento

#### *ATTIVITÀ SENSIBILE*

- ✓ monitoraggio, manutenzione e taratura della strumentazione di rilevamento

#### *REATI ASTRATTAMENTE IPOTIZZABILI*

- ✓ art.137 T.U. Ambientale (scarico di acque reflue , in violazione delle prescrizioni, con superamento dei limiti,);
- ✓ art. 257 T.U. Ambientale (Bonifica dei siti);
- ✓ art. 279 T.U. Ambientale (Violazione di norme autorizzative per emissioni. Sanzioni penali);
- ✓ art. 3 L. 549/1993 (Violazioni delle disposizioni in merito alla cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze ozono-lesive).

## **6. DESTINATARI**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti, dipendenti nonché Collaboratori esterni e Partner della Società, compresi gli eventuali soggetti appartenenti ad altre società, coinvolti nella gestione delle aree di attività a rischio, e comunque di chi, anche solo di fatto, rientri nelle categorie di apicali o subordinati della società.

## **7. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO GENERALI E STANDARD DI CONTROLLO GENERALI**

Obiettivo della presente Parte Speciale è di far sì che i destinatari, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati in esame previsti dal Decreto.

In particolare, la presente parte speciale ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi generali, nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del “Modello”;

- b) fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

La presente parte speciale prevede l'**espresso divieto** a carico dei destinatari di :

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra indicate (art. 25 *undecies* del D. Lgs. 231/01);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra indicate, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere comportamenti non in linea con i principi espressi nel presente Modello o nel Codice Etico;
- violare le norme di legge e le procedure interne che regolamentano le attività ed i processi che hanno profili ambientali.

E' inoltre fatto espresso **obbligo** a carico dei destinatari di:

- rispettare le leggi, regolamenti locali e nazionali, direttive comunitarie e standard aziendali in materia di Ambiente Sicurezza e Salute sul lavoro;
- inserire un'apposita clausola contrattuale che i Consulenti, i Partner ed i Fornitori devono sottoscrivere in cui dichiarano di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare i principi previsti dal Codice Etico adottato dalla società, nonché dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001. Tale clausola deve regolare anche le eventuali conseguenze in caso di violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Codice Etico (es. clausole risolutive espresse, penali);
- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge, delle autorizzazioni e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività;
- responsabilizzare, coinvolgere e motivare tutti coloro i quali collaborano attraverso una continua attività di formazione, addestramento e consultazione al fine di consolidare un sistema di gestione che permetta di controllare, mitigare, e, ove possibile, eliminare gli impatti ambientali e i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- ottimizzare l'uso delle risorse naturali attraverso un impiego razionale ed efficiente delle risorse energetiche, delle acque e delle materie prime incentivando il riutilizzo dei rifiuti e l'utilizzo dei sottoprodotti;
- assicurare la sistematica valutazione delle prestazioni ambientali e di salute e sicurezza della Centrale mediante un costante monitoraggio dei processi finalizzato a fornire gli elementi per il continuo miglioramento delle prestazioni stesse;
- promuovere e sostenere il dialogo aperto con la popolazione e le Autorità Pubbliche locali sui temi della sicurezza e dell'ambiente, comunicando le informazioni necessarie per comprendere i pericoli connessi con le attività di Centrale e le misure attuate per prevenire gli incidenti coerentemente con gli obiettivi aziendali;
- avvalersi di fornitori, appaltatori che condividano e rispettino i principi della società ed instaurare con loro una continua cooperazione e confronto per crescere e percorrere insieme la strada del continuo miglioramento delle performance HSE.

I Destinatari dovranno, a titolo esemplificativo:

- (i) conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:
- Politica Ambientale;
  - Manuale Ambiente e Sicurezza;
  - Codice etico
  - Modello Organizzativo
- (ii) tenere, per quanto di rispettiva competenza, comportamenti conformi a quanto previsto nelle procedure aziendali.

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio è espressamente richiesto di:

- considerare sempre prevalente la necessità di tutelare l'ambiente rispetto a qualsiasi considerazione economica;
- contribuire, per quanto di propria competenza, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela dell'ambiente;
- valutare sempre gli effetti della propria condotta in relazione al rischio di danno all'ambiente;
- conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal datore di lavoro, non adottare comportamenti imprudenti; che potrebbero recare danno all'ambiente;
- utilizzare correttamente i macchinari e le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi nonché i mezzi di trasporto ed i dispositivi di sicurezza;
- astenersi dal compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non rientrino nelle proprie mansioni o, comunque, che siano suscettibili di recare danni all'ambiente;
- rispettare la normativa e le procedure aziendali interne al fine della protezione dell'ambiente;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dalla Centrale;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Capo Centrale o chi di dovere (in ragione delle responsabilità attribuite) le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione dell'ambiente, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di non rimuovere o modificare i dispositivi, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia ai responsabili competenti.

A sua volta, la Società, al fine di consentire l'attuazione dei principi finalizzati alla tutela dell'ambiente:

- emette, implementa e tende al continuo miglioramento di procedure volte a definire in modo formale i compiti e le responsabilità in materia di tutela dell'ambiente;

- adotta, implementa e tende al continuo miglioramento di una procedura interna per la gestione delle emergenze (danno ambientale);
- adotta, implementa e tende al continuo miglioramento di procedure per la gestione amministrativa delle pratiche di emergenza nel caso dell'insorgenza di emergenze in materia ambientale;
- adotta, implementa e tende al continuo miglioramento di procedure per lo svolgimento in sicurezza dell'attività di manutenzione;
- adotta, implementa e tende al continuo miglioramento di procedure per la corretta gestione e smaltimento dei rifiuti;
- rispetta la normativa vigente in campo ambientale;
- valuta i rischi per l'ambiente e predispone le opportune misure di prevenzione e protezione;
- appronta strumenti organizzativi per la gestione degli appalti;
- organizza idonee attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- prevede attività di vigilanza per verificare il concreto rispetto, da parte dei lavoratori, delle procedure e delle istruzioni impartite in materia di tutela ambientale;
- acquisisce, mantiene, aggiorna e rinnova le documentazioni e certificazioni di legge per garantire la conformità ambientale;
- attua periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure;
- risolve tempestivamente eventuali difformità riscontrate.

Con riferimento alle attività sensibili individuate, **è obbligatorio:**

- identificare in maniera chiara e precisa i soggetti aziendali che devono verificare e richiedere le autorizzazioni in materia ambientale;
- identificare in maniera chiara e precisa i soggetti aziendali incaricati di controllare il rispetto delle prescrizioni di legge o indicati in autorizzazioni o contratti;
- identificare in maniera chiara e precisa i soggetti aziendali incaricati di controllare il rispetto delle procedure interne;
- verificare che i soggetti che ricoprono ruoli e hanno competenze in materia ambientale abbiano un'adeguata formazione e addestramento in materia;
- garantire la segregazione di ruoli tra chi è responsabile dell'attività a rischio ed il soggetto che controlla;
- monitorare periodicamente il rispetto delle autorizzazioni;
- monitorare, tramite appositi scadenziari, le autorizzazioni ottenute al fine di richiedere il rinnovo delle stesse nel rispetto dei termini di legge;
- rispettare tutta la normativa, nazionale e comunitaria, in materia ambientale;
- garantire flussi informativi da parte dei soggetti presenti in Centrale nei confronti delle funzioni centrali di governo e di gestione.

Inoltre,

**per quanto riguarda gli scarichi:**

- Deve essere individuato il soggetto delegato in materia ambientale che si rivolga alle autorità competenti per tutte le autorizzazioni necessarie e per la loro gestione;
- Ogni scarico di acque reflue industriali va effettuato con la dovuta autorizzazione;
- Deve essere garantita la tracciabilità e l'archiviazione delle autorizzazioni e degli eventuali esiti delle analisi richieste dagli Enti preposti;
- Ogni scarico deve essere effettuato rispettando le prescrizioni dell'Autorità competente o quanto previsto dalla specifica autorizzazione;
- Nel caso in cui la autorizzazione sia sospesa, lo scarico deve essere immediatamente interrotto;
- Nel caso in cui l'autorizzazione sia revocata, lo scarico deve essere immediatamente interrotto;
- Nel caso di scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose occorre esplicitare in apposita tabella, visibile presso la sede aziendale ove si gestisce l'autorizzazione e lo scarico, l'indicazione delle sostanze e dei relativi valori limite di legge da non superare;
- Nel caso di scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose i principi comportamentali previsti per gli scarichi in generale devono essere ribaditi con apposita formazione a tutti i soggetti preposti;
- Nel caso di scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose occorre verificare periodicamente il rispetto dei limiti previsti dalla legge;
- In caso di superamento dei limiti previsti occorre attivare immediatamente una procedura di segnalazione alle autorità amministrative competenti e una procedura per la bonifica;
- Non si possono effettuare scarichi sul suolo;
- Non si possono effettuare scarichi negli strati superficiali del sottosuolo;
- Non si possono effettuare scarichi nel sottosuolo;
- Non si possono effettuare scarichi nelle acque sotterranee;
- È vietata qualsiasi compromissione o deterioramento di acque, aria, suolo, sottosuolo, ecosistema, biodiversità, anche agrarie, flora e fauna;
- È vietata l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema, irreversibile o la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

**Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti:**

- Devono essere individuati il soggetto o i soggetti incaricati della verifica della corretta gestione dei rifiuti;

- Devono essere individuati il soggetto o i soggetti incaricati di verificare la corretta compilazione e l’invio del MUD nei termini di legge;
- I rifiuti vanno smaltiti nel rispetto dell’ambiente e della legge;
- I rifiuti vanno smaltiti secondo le prescrizioni degli Enti Locali competenti;
- L’attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio deve essere svolta con le necessarie autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni e in conformità delle prescrizioni ivi contenute;
- Non è possibile esercitare in proprio le attività di cui al punto precedente senza le dovute autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni o in carenza dei requisiti e delle condizioni necessari per ottenere le stesse;
- Nel caso in cui si utilizzino soggetti terzi per lo svolgimento delle predette attività, occorre controllare e verificare che gli stessi siano dotati delle necessarie autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni;
- Nel caso di cui al punto precedente, occorre verificare la competenza e l’affidabilità del soggetto terzo;
- In particolare occorre verificare che i soggetti terzi che si occupano della raccolta, del trasporto, del recupero, dello smaltimento o del commercio e della intermediazione dei rifiuti siano in possesso di titolo abilitativo regolare, ancora in vigore, rilasciato dall’autorità competente e che non sia palesemente contraffatto o irregolare;
- Deve essere garantita la tracciabilità e l’archiviazione delle autorizzazioni, della documentazione e dei controlli svolti sugli operatori di trasporto e smaltimento dei rifiuti, delle copie dei formulari ricevuti ed in caso di esportazione della documentazione internazionale prevista;
- E’ vietato l’abbandono dei rifiuti;
- E’ vietato depositare in modo incontrollato i rifiuti;
- E’ vietata la realizzazione, anche solo di fatto, di una discarica;
- E’ vietato cedere rifiuti a soggetti che gestiscono discariche e che non posseggano le necessarie autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni;
- E’ vietata ogni forma di miscelazione dei rifiuti pericolosi, sia tra di loro che con rifiuti non pericolosi, al di là delle deroghe previste dalla legge( art.187 L.152/06) sia in proprio che in caso di affidamento dei rifiuti a terzi;
- E’ vietato cagionare l’inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee;
- Nel caso in cui si cagioni un inquinamento occorre procedere alla relativa bonifica in conformità al progetto approvato dall’autorità competente;
- Nel caso in cui l’autore dell’inquinamento sia un soggetto terzo, è vietato porre in essere qualsiasi condotta che possa apportare un contributo causale all’evento inquinante;
- E’ vietato fornire false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;

- Verificare che il certificato di analisi dei rifiuti non sia palesemente contraffatto o irregolare;
- Gli obblighi ed i divieti di cui ai punti precedenti devono essere rispettati anche nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR);
- E' vietato abusivamente cedere, acquistare, ricevere, trasportare, importare, esportare, procurare ad altri, detenere, trasferire, abbandonare o disfarsi illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

### **Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera e a tutela dell'ozono:**

- Devono essere individuati il soggetto o i soggetti incaricati della verifica degli impianti che producono emissioni e delle relative richieste di autorizzazioni;
- Per qualsiasi tipo di impianto che produca emissione in atmosfera è necessario ottenere regolare autorizzazione e sospendere ogni tipo di emissione nel caso di sospensione o revoca dell'autorizzazione stessa;
- Occorre garantire l'acquisto e l'installazione di impianti conformi alla normativa ambientale di riferimento, assicurandone un'idonea manutenzione;
- E' vietato superare il limite dei valori fissati per le emissioni in atmosfera dalla legge o dalle singole autorizzazioni o dalle autorità competenti;
- E' vietato tramite le emissioni in atmosfera superare i valori di qualità dell'aria fissati dalla legge, dalle singole autorizzazioni o dalle autorità competenti;
- Occorre monitorare costantemente e/o secondo le tempistiche previste dalle leggi o dalle autorizzazioni o dalle autorità competenti il valore delle emissioni in atmosfera;
- Occorre verificare periodicamente i valori - limite fissati dalla legge e dalle autorizzazioni o dalle autorità competenti per le emissioni in atmosfera;
- Non possono essere utilizzate le sostanze lesive dell'ozono se non nelle modalità e nelle quantità di cui alle disposizioni di legge e ai regolamenti CE;
- Prima dell'utilizzo di sostanze lesive dell'ozono occorre verificare quali siano le modalità consentite dalla legge e dai regolamenti CE;
- Verificare che gli impianti contenenti sostanze ozono lesive rispettino le indicazioni di legge.

### **7.1 Standard di controllo generali**

Gli standard di controllo di carattere generale da considerare e applicare con riferimento a tutte le Attività Sensibili individuate sono i seguenti:

- Esistenza di Procedure / Linee Guida Formalizzate: disposizioni idonee a fornire almeno principi di riferimento generali per la regolamentazione dell'attività sensibile;

- Tracciabilità: tracciabilità e verificabilità ex post delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informatici;
- Segregazione dei compiti: lo standard concerne l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- Esistenza di un sistema di deleghe coerente con le responsabilità organizzative assegnate: devono esistere regole formalizzate per l'esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi interni.

## **7.2 I contratti di servizio**

Alcune delle attività sensibili indicate sono gestite, in tutto o in parte, da personale di altra società in forza di contratti di servizio che regolano formalmente le prestazioni di servizi, assicurando trasparenza agli oggetti delle prestazioni erogate ed ai relativi corrispettivi, determinati sulla base dei prezzi di mercato. Tali contratti prevedono l'impegno al rispetto dei principi di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione degli illeciti ex d. lgs. n. 231/2001 da parte della Società affidataria.

## **8. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO SPECIFICI E ED IL SISTEMA DI CONTROLLO ESISTENTE**

Nel rimandare alla tabella di cui al paragrafo 8.3 per una più compiuta analisi dei punti di controllo adottati dalla Società per scongiurare il rischio di commissione di uno dei reati rilevanti ai fini ambientali, si osserva che, rispetto a ciascuna delle aree a rischio innanzi individuate, la Società ha implementato ed adottato specifiche procedure operative, in grado di ridurre e/o eliminare il rischio di verifica del reato astrattamente ipotizzato, attraverso la puntuale individuazione dei soggetti coinvolti nelle attività a rischio e delle modalità operative a cui attenersi nella gestione della attività sensibile.

A ciò si aggiunga che, in ogni caso, la Società ha adottato ed implementato un insieme di procedure gestionali in grado di garantire:

- ✓ una corretta definizione dei ruoli e delle responsabilità in materia ambientale;
- ✓ una compiuta individuazione ed una corretta gestione degli aspetti ambientali rilevanti;
- ✓ un corretto processo di formazione ed informazione relativo ai rischi ambientali rilevanti derivanti dalla attività svolta sia nei confronti personale interno alla Società, sia nei confronti dei contractors che con essa operano;
- ✓ un costante coinvolgimento del personale nelle tematiche relative all'ambiente;
- ✓ un efficace sistema di comunicazione interno relativo alle grandezze ambientali rilevanti.

In ogni caso, occorre considerare la possibilità che le funzioni aziendali coinvolte nelle aree a rischio potrebbero essere chiamate a rispondere, a titolo di concorso *ex art. 110 cod. pen.*, nella commissione del reato realizzato da eventuali imprese aggiudicatrici di appalti.

## 8.1 Il Sistema Integrato per la Gestione dell'Ambiente, della Salute e della Sicurezza (SGIAS)

La Società ha implementato un Sistema di Gestione Integrato per l'Ambiente, la Salute e la Sicurezza (d'ora innanzi, per brevità, semplicemente SGIAS) conforme alla norma ISO 14001 e al Regolamento Comunitario 1221/2009 "sull'adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di eco-gestione e audit" (EMAS) per quanto attiene alla gestione ambientale, nonché, alla norma OHSAS 18001, per la gestione della salute e la sicurezza.

Il SGIAS, permette di pianificare le azioni necessarie per assicurare una corretta gestione della salute, della sicurezza e dell'ambiente nelle varie fasi dell'attività produttiva in funzione delle tipologie e caratteristiche dei rischi per la salute e sicurezza presenti nelle attività di Centrale.

In particolare, il Sistema Integrato Ambiente, Salute e Sicurezza (d'ora in poi "SGIAS") della Centrale trova applicazione in tutte le attività dirette e di supporto che afferiscono alla produzione di energia elettrica da gas naturale.

La documentazione del SGIAS si articola su quattro livelli:

- 1 il "Manuale del Sistema di Gestione Integrato Ambiente e Sicurezza", che è il riferimento per quanto riguarda l'organizzazione e le funzioni del sistema e il cardine del sistema documentale;
- 2 le "Procedure Gestionali", che sono i documenti che descrivono i mezzi e/o i metodi per l'implementazione di quanto definito dal Manuale;
- 3 le "Procedure Operative", che descrivono in maniera dettagliata le varie fasi esecutive delle attività operative e le responsabilità dei soggetti coinvolti;
- 4 i registri, i documenti di pianificazione e programmazione ed i manuali (che sono costituiti da un insieme di istruzioni articolate e complesse che trattano un argomento nella sua interezza).

Con riferimento alla materia ambientale, sono state individuate apposite procedure gestionali integrate rispondenti sia alle prescrizioni del modello 231, sia ai requisiti della normativa UNI EN ISO 14001. In particolare,

- la PSGI\_11 "Valutazione dei rischi per la salute e sicurezza e valutazione degli aspetti ambientali", mira a far emergere le principali criticità dell'Impianto in campo ambientale per poter quindi consentire la definizione degli obiettivi in linea con quanto riportato nel documento "Politica della Sicurezza, della Salute e dell'Ambiente" e sintetizzato nella procedura gestionale PSGI\_04 "Riesame della direzione e riunione periodica";
- una apposita procedura consente l'individuazione di ruoli e responsabilità relativamente all'implementazione del sistema di gestione ambientale, la successiva comunicazione a tutto il personale coinvolto in Centrale e la conseguente formazione del personale coinvolto, cosicché ciascun soggetto potrà avere una chiara visione delle proprie responsabilità PSGI\_10: Gestione della formazione, delle competenze dei ruoli e delle responsabilità;
- la procedura PSGI\_01: "Gestione della documentazione e delle registrazioni", prevede che vengano documentati, in forma cartacea ovvero elettronica, gli elementi chiave del

sistema di gestione ambientale e le loro interazioni; sono altresì chiarite le modalità di gestione della documentazione stessa. Inoltre, la predetta procedura garantisce il controllo della documentazione relativa al SGIAS rivolgendo particolare attenzione alle modalità di sensibilizzazione dei dipendenti di Centrale.

- sono identificate le attività rilevanti e le operazioni svolte all'interno della Centrale associate ad aspetti ambientali rilevanti o che controllano parametri ambientalmente significativi. Identificate tali operazioni, la Società ha provveduto alla loro pianificazione ed alla predisposizione di apposite procedure aventi ad oggetto la manutenzione dei macchinari e degli strumenti di misura in maniera tale da assicurare che tutte le attività che abbiano un impatto ambientale rilevante siano svolte nelle condizioni ottimali;
- la Società ha adottato una apposita procedura di sorveglianza delle misurazioni e delle registrazioni che permette di tenere costantemente sotto controllo l'evoluzione del SGIAS (PSGI\_08: Sorveglianza e misurazione degli aspetti ambientali).
- una apposita procedura, PSGI\_13: "Gestione degli accessi in Centrale", garantisce che siano evitati accessi non autorizzati di personale di ditte esterne consentendo l'accesso alla Centrale solo ai lavoratori autorizzati e qualificati delle ditte esterne;
- è stata adottata una apposita procedura, PSGI\_09 "Gestione delle emergenze", che permetta l'individuazione e l'eventuale risposta a potenziali incidenti ovvero a situazioni di emergenza in modo da poter prevenire o minimizzare l'impatto ambientale conseguente.

All'interno del sito è inoltre promossa, attraverso una procedure specifica PSGI\_10: "Comunicazioni interne ed esterne, consultazione e partecipazione del personale dichiarazione ambientale", la comunicazioni fra i vari livelli e fra le diverse funzioni in merito alla gestione ambientale e della sicurezza, nonché la comunicazione verso l'esterno dei dati ambientali rilevanti.

A ciò si aggiunga che tutti i processi che interessano le singole aree a rischio vengono gestiti mediante apposite Procedure Operative che, oltre a prevedere dettagliate modalità di intervento, ne identificano i soggetti coinvolti e le relative responsabilità.

## 8.2 Dichiarazione Ambientale

In conformità a quanto previsto dal Regolamento EMAS, la Società ha predisposto una Dichiarazione Ambientale (d'ora in poi, anche solo D. A.)

La D. A., redatta in una versione completa su base triennale, include, in particolare, i seguenti elementi:

- una descrizione delle attività di Centrale;
- una valutazione dei problemi ambientali rilevanti connessi con tali attività;
- un compendio di dati sulle prestazioni ambientali, con particolare in riferimento agli aspetti ambientali significativi;
- un compendio di dati sui risultati ottenuti nel campo della sicurezza;
- altri fattori relativi all'efficienza ambientale;
- una presentazione della politica, del programma e del sistema integrato per la gestione ambientale e della sicurezza applicati alla Centrale;

- la scadenza per la presentazione della dichiarazione successiva.

**Si precisa che tutta la documentazione (comprese procedure, autorizzazioni, istruzioni etc.) sopra citata o comunque adottata dalla società in materia ambientale, deve intendersi integralmente richiamata e deve considerarsi parte integrante del presente Modello Organizzativo.**

### 8.3 Elementi di raccordo tra D.Lgs. 231/01 e ISO 14001

ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MODELLO 231		ELEMENTI COSTITUTIVI DEL SGA	RIF. UNI EN ISO 14001	PROCEDURE ADOTTATE
Inventario ambiti di interesse e valutazione dei rischi	Individuazione “aree a rischio”/attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili	<p>La Società ha identificato gli aspetti ambientali correlati alle attività/prodotti/servizi dell’azienda e ne valuta gli impatti significativi in termini ambientali.</p> <p>In particolare, nella valutazione degli aspetti ambientali la Società ha individuato gli aspetti ambientali indiretti. Tra i più significativi, quello legato alla gestione delle imprese esterne appaltatrici.</p> <p><u>Prescrizioni legali e altre prescrizioni.</u> Il punto 4.3.2. prevede l’individuazione di procedure che permettano alla Società un aggiornamento costante sui vincoli e sulle prescrizioni legali di tipo ambientale, garantendo il rispetto della legge.</p>	<p>4.3.1.</p> <p>4.3.2.</p>	<p>-Valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza e valutazione degli aspetti ambientali: P_SGI_11</p> <p>-Sorveglianza e misurazione degli aspetti ambientali: P_SGI_08</p> <p>-Gestione delle prescrizioni legali e di altro tipo: P_SGI_07</p>

		<p>In particolare, gli obblighi normativi sono stati identificati in appositi documenti rispondenti a specifici requisiti del SGA e di tipo autorizzativo (AIA), tra cui:</p> <p>il Registro degli Adempimenti applicabili all'unità organizzativa che ha la funzione di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- tracciare la normativa applicabile al sito;</li><li>- identificare gli adempimenti e le prescrizioni di legge e di altra natura per le quali è prevista un'azione specifica da parte dell'Organizzazione;</li></ul> <p>il DAP: è il Documento di Aggiornamento Periodico redatto dagli impianti assoggettati ad AIA secondo le modalità, le periodicità e i formati previsti dalle circolari dell'ISPRA. In particolare, il DAP viene aggiornato obbligatoriamente entro fine febbraio, fine giugno e fine ottobre di ciascun anno.</p>		
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Introduzione/adeguamento codice etico	Codice etico	<p><u>La politica ambientale: definizione scopo e requisiti.</u> Il documento di Politica Ambientale fornisce la base di riferimento per l'individuazione degli obiettivi specifici e del Programma Ambientale e per l'attuazione del SGA; inoltre, permette di soddisfare l'esigenza di comunicare le scelte in campo ambientale della Società a tutte le parti interessate.</p>	4.2	<p>-Riesame della direzione e riunione periodica: P_SGI_0426  -Dichiarazione Ambientale  -Politica EHS Ergosud</p>
<b>ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MODELLO 231</b>		<b>ELEMENTI COSTITUTIVI DEL SGA</b>	<b>RIF. UNI EN ISO 14001</b>	<b>PROCEDURE ADOTTATE</b>
Realizzazione/adeguamento	Struttura e responsabilità	<p>La Società ha stabilito, comunicato e documentato ruoli, responsabilità e autorità nell'implementazione del S.G.A. In tal senso, sono stati definiti e mantenuti aggiornati degli appositi mansionari e d è stato nominato un apposito Manager Ambientale in grado di interfacciarsi con i più alti livelli</p>	4.4.1	<p>Gestione della formazione, delle competenze dei ruoli e delle responsabilità:PSGI_03</p>

dei protocolli generali		direzionali e di comprendere a fondo i processi aziendali ed i problemi ad essi connessi.		
	Formazione, sensibilizzazione e competenze	La Società ha compiuto una analisi in merito alle necessità che il suo personale presenta per la formazione ambientale ed ha implementato un proprio programma di formazione. Detta analisi risulta particolarmente importante per il personale che esegue operazioni che potrebbero provocare impatti significativi sull'ambiente.	4.4.2	Gestione della formazione, delle competenze dei ruoli e delle responsabilità:PSGI_03
	Comunicazione e coinvolgimento	La Società stabilisce e mantiene attive specifiche procedure che garantiscono un costante flusso informativo sia interno (tra i diversi livelli gerarchici e le diverse funzioni) che esterno (verso la popolazione; le Pubbliche Amministrazione ecc.)	4.4.3	-Comunicazioni interne ed esterne, consultazione e partecipazione del personale, dichiarazione ambientale: PSGI_10
	Documentazione e tracciabilità	La Società documenta in forma cartacea ed ambientale, in modo che i suoi contenuti siano facilmente accessibili a tutti gli operatori elettronica gli elementi chiave del sistema di gestione	4.4.4	-Gestione della documentazione e delle registrazioni: PSGI_01

<b>ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MODELLO 231</b>	<b>ELEMENTI COSTITUTIVI DEL SGA</b>	<b>RIF. UNI EN ISO 14001</b>	<b>PROCEDURE ADOTTATE</b>	
Realizzazione/adeguamento dei protocolli specifici	Gestione operativa delle AREE A RISCHIO REATO	<p>La Società ha individuato le attività rilevanti e le operazioni svolte al suo interno associate ad aspetti ambientali rilevanti o che controllano parametri ambientalmente significativi.</p> <p>Rispetto a tali operazioni e/o attività la Società si è dotata di apposite procedure operative che specificano quello che deve essere fatto, chi deve farlo, quando e come, quali materiali, attrezzature e documenti è necessario utilizzare e come tutto ciò vada tenuto sotto controllo e registrato.</p> <p>Inoltre, le procedure operative richiamano apposite istruzioni operative, ovvero, delle descrizioni dettagliate (step by step) per svolgere determinate attività.</p>	4.4.6	-Procedure operative ambientali.

Realizzazione/adeguamento dei protocolli specifici	<u>Area a rischio n.1:</u>  istallazione ed esercizio di impianti industriali	La Società ha adottato procedure gestionali ed operative in grado di ridurre e/o eliminare il rischio di verificaione di taluno dei reati ambientali previsti dal Decreto.	4.4.6.	PAMB_05: Piano di monitoraggio e controllo emissioni convogliate;  PAMB_01: Monitoraggio e comunicazione delle emissioni di CO2;  PAMB_10: Gestione dei gas lesivi per l'ambiente;  PAMB_04: Gestione della strumentazione ambientalmente rilevante
	<u>Area a rischio n.2:</u>  gestione delle acque reflue	La Società ha adottato procedure gestionali ed operative in grado di ridurre e/o eliminare il rischio di verificaione di taluno dei reati ambientali previsti dal Decreto.		PAMB_03: Gestione trattamento impianti acque reflue e scarichi idrici;  PAMB_04: Gestione della strumentazione ambientalmente rilevante;  PAMB_09: Gestione delle verifiche a bacini, vasche e serbatoi interrati.

Realizzazione/adeguamento dei protocolli specifici	<u>Area a rischio n.3:</u> gestione dei rifiuti	La Società ha adottato procedure gestionali ed operative in grado di ridurre e/o eliminare il rischio di verifica di taluno dei reati ambientali previsti dal Decreto.	4.4.7	PSGI_02: Gestione degli adempimenti normativi per appalti di service;  PSGI_13: Gestione degli accessi in centrale;  PAMB_02: Gestione rifiuti
	<u>Area a rischio n. 4:</u> gestione delle emergenze.	La Società ha adottato procedure gestionali ed operative in grado di ridurre e/o eliminare il rischio di verifica di taluno dei reati ambientali previsti dal Decreto.		Piano Emergenze della Centrale;  PSGI_09: Gestione delle emergenze

Realizzazione/adeguamento dei protocolli specifici	<p><u>Area a rischio n.5:</u></p> <p>gestione degli approvvigionamenti (combustibili e reagenti chimici)</p>	<p>La Società ha adottato procedure gestionali ed operative in grado di ridurre e/o eliminare il rischio di verifica di taluno dei reati ambientali previsti dal Decreto.</p>	4.4.6.	<p>PSGI_02: Gestione degli adempimenti normativi per appalti di service;</p> <p>PSGI_13: Gestione degli accessi in centrale;</p> <p>PAMB_07: Approvvigionamento e gestione materie prime.</p>
	<p><u>Area a rischio n.6:</u></p> <p>Gestione delle manutenzioni</p>	<p>La Società ha adottato procedure gestionali ed operative in grado di ridurre e/o eliminare il rischio di verifica di taluno dei reati ambientali previsti dal Decreto.</p>		<p>PAMB_04: Gestione della strumentazione ambientalmente rilevante;</p> <p>PAMB_09: Gestione delle verifiche a bacini, vasche e serbatoi interrati.</p>

	<p><u>Area a rischio n.7:</u></p> <p>gestione delle strumentazioni di rilevamento</p>	<p>La Società ha adottato procedure gestionali ed operative in grado di ridurre e/o eliminare il rischio di verifica di taluno dei reati ambientali previsti dal Decreto.</p>		<p>PAMB_04: Gestione della strumentazione ambientalmente rilevante.</p>
<p><b>ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MODELLO 231</b></p>		<p><b>ELEMENTI COSTITUTIVI DEL SGA</b></p>	<p><b>RIF. UNI EN ISO 14001</b></p>	<p><b>PROCEDURE ADOTTATE</b></p>
<p>Istituzione/attivazione sistema di monitoraggio, verifica e vigilanza</p>	<p>Monitoraggio e verifica (livello I)</p>	<p>La Società ha predisposto procedure documentate per misurare, sorvegliare e valutare la propria performance ambientale sia dal punto di vista degli obiettivi e traguardi che da quello della conformità alle leggi e regolamenti ambientali applicabili.</p>	<p>4.5.1</p>	<p>PSGI_02: Gestione degli adempimenti normativi per appalti di service;  PSGI_13: Gestione degli accessi in centrale;  -Sorveglianza e misurazione degli aspetti ambientali: P_SGI_08  PAMB_04: Gestione della strumentazione ambientalmente rilevante.</p>

	Organismo di Vigilanza, monitoraggio e verifica (livello II)	<p>La Società ha predisposto ed implementato <u>una</u> apposita procedura in cui sono definite le responsabilità e le autorità per analizzare le non conformità, stabilire un trattamento per le non conformità rilevate, decidere quali azioni intraprendere per minimizzare qualsivoglia impatto verificatosi, avviare e portare a termine l'attività.</p>	4.5.2.	PSGI_12: Gestione non conformità
<p>La Società ha implementato ed attuato una procedura per la conduzione di audit periodici sul SGA al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificare che il SGA implementato risulti conforme alla normativa di riferimento e se lo stesso sia realmente applicator e funzionante;</li> <li>- Fornire informazioni e dati oggettivi che possano essere utilizzati al fine di garantire un miglioramento continuo del Sistema.</li> </ul>		4.5.4.	PSGI_06: Audit	
Non presente				

Istituzione/adequamento sistema disciplinare	Sistema disciplinare	Non presente		
----------------------------------------------	----------------------	--------------	--	--

## **10. REPORTING VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Attraverso gli appositi canali dedicati:

- chiunque venga a conoscenza di violazioni del Modello Organizzativo o del Codice Etico o di situazioni di pericolo o anomalie dovrà immediatamente segnalarlo all'OdV;
- chiunque venga a conoscenza di una violazione o mancata applicazione delle procedure aziendali interne dovrà immediatamente segnalarlo all'OdV.

Il referente interno in materia di D.Lgs. 231/01, dovrà inoltre assicurare che l'OdV riceva:

- i verbali di eventuali ispezioni in materia ambientale;
- gli esiti delle verifiche degli audit annuali effettuati dalla società o da enti di certificazioni esterni.